



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile

in persona del giudice dott. Giovanni Di Giorgio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.3.2026;
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII
iscritto al n. 475/2025 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

██████████ (C.F. ██████████), nato a Napoli l'8.5.1974, rappresentato e difeso
dall'avv. ██████████ (C.F. ██████████) e domiciliato come in atti;

con l'assistenza dell'OCC in persona dell'avv. Roberta Napolitano;

Con domanda depositata il 25.11.2025 ai sensi dell'art. 67 CCII, ██████████ ha presentato un
piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII,
chiedendone l'omologa al tribunale.

Previa richiesta di integrazioni, depositate il 17.12.2025, il giudice con decreto reso ai sensi dell'art.
70 CCII ha disposto la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di Napoli Nord e la sua
comunicazione ai creditori, all'esito delle quali nessuna osservazione è stata presentata, come
confermato dall'OCC in data 13.2.2026.

All'udienza del 9.3.2026 il giudice si è riservato.

Il piano presentato dal debitore proponente per superare la crisi da sovraindebitamento può essere
omologato.



Sussiste in primo luogo lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, in quanto il proponente, qualificabile come consumatore, ha dichiarato come unico reddito disponibile del proprio nucleo familiare quello di circa € 1.677,00 mensili al netto delle imposte e delle cessioni del quinto, generati dal reddito da lavoro dipendente di Barbato. Tale importo, detratte le spese familiari stimate in € 1.800 mensili (di cui € 900 per assegno di mantenimento dell'ex coniuge e dei figli ed € 550 versati all'ex coniuge per il fitto dell'abitazione), appare del tutto insufficiente alla soddisfazione della debitoria, determinando una situazione di squilibrio patrimoniale.

Inoltre, la domanda appare corredata dalla documentazione di cui all'art. 67 co.2 CCII, dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 CCII e non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, emergendo dalla relazione dell'OCC che l'indebitamento ha avuto origine dalle spese mediche sostenute prima per difficoltà di procreazione della coppia, poi per la malattia ereditaria con cui è nato il primo figlio nel 2005.

Quanto alla debitoria gravante sul proponente e accertata dall'OCC essa risulta così composta:

Creditore	Debitoria	Privilegio
AGOS SPA	27.218,60	NO
AMCO	56.250,51	NO
Unicredit	14.464,38	NO
Acquedotto Scpa	4.361,95	No
ADER	2.369,96	SI
Municipia	1.352,64	SI
Regione Campania	212,86	SI
Studio Legale Pirozzi	2.500,00	SI
Organismo Composizione della Crisi	2.962,48	Prededucibile
Totale	111.693.38	

La proposta presentata prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione (compenso dell'OCC e del difensore del ricorrente) e dei creditori privilegiati (ADER, Municipia e Regione Campania) entro trentadue mesi, e al 10% di tutti i creditori chirografari con ulteriori trentaquattro rate mensili.

Ciò mediante destinazione ai creditori di quota della retribuzione mensile del ricorrente pari ad € 300,00 per sessantasei rate mensili, con importo della sessantasettesima e ultima rata di € 29,54.

Quanto alle spese in prededuzione, va osservato che ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII, il compenso dell'OCC sarà liquidato dal giudice, anche sulla base di quanto convenuto con i debitori, all'esito dell'integrale esecuzione del piano, sicché la proposta presentata deve considerarsi modificata in tal senso con posticipazione del relativo pagamento (previo eventuale accantonamento degli importi).



Orbene la proposta presentata, ad avviso del tribunale, appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto la quota di reddito destinata alla soddisfazione dei creditori appare coerente con la necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Pertanto, anche alla luce della circostanza che i creditori, destinatari delle comunicazioni *ex art. 70 CCII*, non hanno presentato osservazioni o contestazioni, può disporsi l'omologazione del piano presentato.

P.Q.M.

omologa il piano presentato da [REDACTED];
dichiara chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti;
manda l'OCC per le comunicazioni ai creditori;
manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del tribunale.

Aversa, 09/03/2026

**il Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio**

